



REGOLAMENTO
d'uso del marchio “Garanzia del consumatore
Camera della Maremma e del Tirreno”



Premesso

- che la Legge n. 580/93 ed il Decreto Legislativo n.112/98 affidano alle Camere di Commercio specifiche attribuzioni finalizzate a garantire il regolare e corretto svolgimento dei rapporti commerciali ed economici, anche mediante la promozione di codici di comportamento nei vari settori del mercato e la concessione, alle imprese aderenti, di marchi collettivi;
- che le Associazioni di categoria e dei consumatori, in rappresentanza dei loro associati, condividono la necessità di fissare garanzie reciproche di correttezza nei rapporti tra imprese e consumatori;
- che la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, in collaborazione con le Associazioni di categoria e dei consumatori, al fine di prevenire conflitti tra le parti e di indirizzare le eventuali controversie attraverso il ricorso allo sportello di conciliazione, intende promuovere dei codici di comportamento per le imprese operanti nelle province di Livorno e Grosseto nei vari settori economici;
- che la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Maremma e del Tirreno intende concedere in uso non esclusivo un marchio collettivo di garanzia alle imprese che si impegnano a rispettare le regole contenute nei codici di comportamento, al fine di rendere visibile tale adesione;

viene redatto il presente Regolamento con il quale si regola l'uso del marchio collettivo di garanzia di cui alle premesse;

Articolo 1

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato della Maremma e del Tirreno (in seguito CCIAA della Maremma e del Tirreno) è titolare esclusiva del marchio di garanzia "GARANZIA DEL CONSUMATORE - CAMERA DI COMMERCIO DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO "

Articolo 2

1. Tale marchio è stato depositato all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) con domanda prot. n. 302017000010858 del 3/02/2017.

Articolo 3

1. Il MARCHIO "GARANZIA DEL CONSUMATORE - CAMERA DI COMMERCIO DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO" consiste in una rappresentazione grafica composta dalle due lettere "G" (Esterna) e "C" (Interna) intersecantesi nel lato inferiore, richiamanti l'acronimo "Garanzia Consumatore". Le due lettere sono disassate di circa cinque gradi sull'asse verticale, con un prolungamento superiore per la "G" ed inferiore per la "C" rispetto ai punti ideali 90° superiore e 270° inferiore.



Nell'apertura delle due lettere è inserito da destra il logo camerale ordinario della Maremma e del Tirreno, con la classica colorazione rosso veneziano e la dizione "Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno" in nero. Le lettere menzionate sono colorate come segue: la "G" in rosso veneziano; la "C" in giallo arancio chiaro.

Articolo 4

1. La CCIAA della Maremma e del Tirreno concede in uso non esclusivo tale marchio alle imprese che ne fanno richiesta e che si impegnano a rispettare il Codice di comportamento promosso dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno per il settore economico in cui operano e ad adottare i contratti tipo redatti a livello nazionale da Unioncamere o dalla CCIAA della Maremma e del Tirreno.
2. Al momento della presentazione della domanda l'impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente iscritta al Registro Imprese della CCIAA della Maremma e del Tirreno per attività attinenti il settore economico al quale è indirizzato il Codice;
 - b) non essere dichiarata fallita nè sottoposta ad altre procedure concorsuali;
 - c) essere in regola con il pagamento del diritto annuale a favore della CCIAA della Maremma e del Tirreno;
 - d) essere dotata di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) attivo e ad uso esclusivo.
3. L'uso del marchio potrà essere consentito anche per più unità locali della stessa impresa operanti nel settore economico di cui al Codice di comportamento.

Articolo 5

1. Le imprese che intendono richiedere la concessione d'uso del marchio dovranno presentare specifica domanda alla CCIAA della Maremma e del Tirreno, secondo le modalità specificate dalla CCIAA stessa.
2. L'impresa richiedente, contestualmente alla presentazione dell'istanza, si impegna altresì ad indicare sul proprio sito internet, se esistente, il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Articolo 6

1. La CCIAA della Maremma e del Tirreno, con i propri funzionari, può effettuare i controlli necessari per accertare la veridicità e la completezza delle dichiarazioni fornite degli interessati nelle domande di concessione d'uso del marchio.

Articolo 7

1. La CCIAA della Maremma e del Tirreno è tenuta a comunicare il provvedimento,



adeguatamente motivato, di accoglimento o di diniego della domanda di concessione d'uso del marchio, entro sessanta giorni dalla sua presentazione.

2. Le imprese concessionarie dell'uso del marchio sono iscritte in un apposito elenco tenuto dalla CCIAA della Maremma e del Tirreno.
3. L'ottenimento della concessione all'uso del marchio comporta l'autorizzazione dell'impresa all'inserimento del proprio nominativo nell'elenco di cui sopra.
4. L'elenco è pubblico ed è consultabile presso la CCIAA della Maremma e del Tirreno, anche tramite il suo sito Internet.

Articolo 8

1. La perdita anche di uno solo dei requisiti cui al precedente art. 4 comporterà l'immediata decadenza dell'uso del marchio.

Articolo 9

1. La CCIAA della Maremma e del Tirreno deve dare comunicazione all'impresa della perdita del diritto all'uso del marchio, entro 15 giorni dall'adozione del relativo provvedimento, a mezzo raccomandata a.r. e procedere alla cancellazione del nominativo dell'impresa dall'elenco di cui all'art. 7.

Articolo 10

1. Le imprese concessionarie devono sottoscrivere, per formale accettazione, senza riserve o limitazioni, ogni clausola del presente Regolamento.

Articolo 11

1. Le imprese concessionarie potranno usare il marchio secondo le norme stabilite dal presente Regolamento, esponendolo nelle unità locali indicate nella domanda, con facoltà di riprodurlo anche su:
 - carta da lettere e relative buste;
 - biglietti da visita;
 - carta da imballaggi e nastro adesivo;
 - cataloghi, depliant, nella pubblicità televisiva, radiofonica, cinematografica;
 - pubblicità redazionale e tabellare a mezzo stampa;
 - targhe e insegne;
 - in fiere ed esposizioni sia in Italia che all'estero.

Articolo 12

1. Il marchio deve essere usato in modo tale da non essere confuso, assimilato o sovrapposto rispetto ad altri marchi o alla denominazione o ragione sociale dell'impresa utilizzatrice.



Articolo 13

1. I concessionari devono accertare che nelle unità locali in cui viene esposto il marchio venga osservato, anche dai propri collaboratori e dipendenti, il Codice di comportamento promosso dalla Camera di Commercio in collaborazione con le Associazioni di categoria e con le Associazioni dei consumatori.

Articolo 14

1. L'azienda che non ottemperi alle previsioni del Codice di comportamento o alle modalità d'uso del marchio previste dal presente Regolamento, sarà soggetta alle sanzioni di cui al successivo articolo 16.

Articolo 15

1. Il corretto uso del marchio ed il rispetto del presente Regolamento e del Codice di comportamento sono soggetti al controllo della CCIAA della Maremma e del Tirreno che, con i propri funzionari, potrà esperire, nel rispetto della legge, indagini e verifiche atte al conseguimento di tutte le informazioni utili a tale verifica, anche, ad esempio, mediante telefonate di controllo a campione.
2. Gli incaricati della CCIAA della Maremma e del Tirreno possono inoltre accedere nelle sedi delle aziende utilizzatrici in qualsiasi momento dell'orario di apertura e senza obbligo di preavviso.

Articolo 16

1. La Camera di Commercio, nella persona del Dirigente dell'Area per la Regolazione del Mercato e la Tutela del Consumatore, per l'inosservanza del Codice di comportamento, nonché per le violazioni al Regolamento e al corretto uso del Marchio, può applicare le seguenti sanzioni:
 - a. diffida: nel caso di atti gravi su cui non sia certa o comprovabile la buona fede, nei casi in cui sussista, a seguito del comportamento dei concessionari, rischio di concreta compromissione della corretta immagine del marchio o l'utilizzazione del marchio in modo non conforme al presente Regolamento;
 - b. revoca: nel caso di gravissimi comportamenti contrari al Regolamento e/o all'immagine del marchio, nonché nel caso di reiterate minori inosservanze che denotino il perdurare di comportamenti scorretti.

Articolo 17

1. I provvedimenti di cui sopra dovranno essere comunicati all'impresa a mezzo di lettera raccomandata A.R. con le relative motivazioni.



Articolo 18

1. Ciascuna azienda concessionaria del marchio si impegna a segnalare senza ritardo alla CCIAA della Maremma e del Tirreno ogni fatto, circostanza o comportamento doloso o colposo di cui fosse a conoscenza, lesivi dell'immagine del marchio o contrari alle norme del Codice di comportamento.
2. I comportamenti illegittimi delle aziende di cui al comma 1 possono essere segnalati alla Camera di Commercio anche dalle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti che ne abbiano avuto comunque conoscenza.

Articolo 19

1. La CCIAA della Maremma e del Tirreno può predisporre modifiche al presente Regolamento in qualsiasi momento. Ciascuna modifica ha efficacia dal momento in cui di essa viene data comunicazione alle aziende utilizzatrici del marchio.